

COMUNE DI LEVICO TERME
Provincia di Trento

SERVIZI DI RAGIONERIA - TRIBUTI

ICI
2011

RIEPILOGO ALIQUOTE ANNO 2011

DESCRIZIONE						Aliq.	detrazione abitazione principale	Aliq.	detrazione abitazione
						2010		2011	
Abitazione principale posseduta a titolo di proprietà o altro diritto reale						4 ‰	ESENTE	ESENTE	
Altri fabbricati di proprietà di persone non residenti anagraficamente nel Comune di Levico Terme						7 ‰		7 ‰	
Altri fabbricati						6,3 ‰	-	6,3 ‰	
Aree fabbricabili (ai fini della limitazione del potere di accertamento del Comune in materia di ICI, sono stati approvati i valori venali di riferimento delle aree fabbricabili, come da seguente prospetto						6 ‰		6 ‰	
ZONA 1 (Levico)		ZONA 2 (Fraz. Selva)		ZONA 3 (Fraz. Barco, S. Giuliana, Campiello e Quaere)					
Aree a destinazione residenziale	Terreni per attività produttive - commerciali – alberghiere	Aree a destinazione residenziale	Terreni per attività produttive - commerciali – alberghiere	Aree a destinazione residenziale	Terreni per attività produttive – commerciali –alberghiere				
€ 195,00	€ 97,50	€ 166,00	€ 83,00	€117,00	€ 58,50				
Abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari, parenti entro il primo grado in linea retta, purché il familiare vi dimori abitualmente e ciò sia comprovato da residenza anagrafica						4 ‰	ESENTE	ESENTE	
Abitazioni sfitte di anziani o disabili residenti presso istituti di ricovero o sanitari						4 ‰	ESENTE	ESENTE	
Abitazione regolarmente assegnato a soci di cooperative edilizie, ovvero alloggio utilizzato dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivise						4 ‰	ESENTE	ESENTE	
Abitazione regolarmente assegnato dall'ITEA con patto di futura vendita						4 ‰	ESENTE	ESENTE	
Pertinenza al 4 ‰ : garages, box, posti auto, soffitte, cantine, magazzini o locali di deposito classificati o classificabili in categorie catastali C/2, C/6, C/7, destinate ed effettivamente utilizzate, in modo durevole, a servizio dell’abitazione principale, anche se non appartenenti allo stesso fabbricato, purché non locate. Il beneficio è esteso ad un’unica unità immobiliare di pertinenza anche se in presenza di contitolarità dell’immobile adibito ad abitazione principale									

VERSAMENTI:

- su CCP. n. 22534366 intestato a :Comune Levico Terme Servizio di Tesoreria ICI
- oppure tramite il mod. F24

L'imposta deve essere versata per l'anno in corso in due rate:

- ♦ la prima da effettuare entro il 16 GIUGNO 2011, pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente;
- ♦ la seconda da effettuare entro il 16 DICEMBRE 2011, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.

**DELIBERE ICI – ALIQUOTE E VALORI AREE
FABBRICABILI:
ANNO 2011 INVARIATO RISPETTO AL 2007-2010**

- **Imposta comunale sugli immobili – determinazione aliquote e detrazioni per l'anno 2007–.**

d e l i b e r a

1. di confermare, per l'anno 2007, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure:
 - l'aliquota ridotta del 4 per mille, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
 - l'aliquota del 7,0 per mille per gli immobili di proprietà di persone fisiche, non residenti anagraficamente nel Comune di Levico Terme;
 - l'aliquota del 6,3 per mille da applicarsi a tutti gli altri fabbricati ad eccezione di quelli soggetti ad aliquota ridotta;
 - l'aliquota del 6 per mille per le aree edificabili site nel Comune di Levico Terme.
2. di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

* * *

- **Imposta comunale sugli immobili: valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili presenti sul territorio comunale – ANNO 2007-**

d e l i b e r a

1. di determinare, ai fini del controllo dell'ICI, i seguenti valori venali di riferimento, applicando i criteri ed i correttivi di cui alla deliberazione consiliare n. 60 15/11/2002:

ZONA 1		ZONA 2		ZONA 3	
Aree a destinazione residenziale	Terreni per attività produttive - commerciali – alberghiere	Aree a destinazione residenziale	Terreni per attività produttive - commerciali – alberghiere	Aree a destinazione residenziale	Terreni per attività produttive – commerciali – alberghiere
€	€	€	€	€	€
195,00	97,50	166,00	83,00	117,00	58,50

DELIBERA – AREE FABBRICABILI

Approvazione criteri per la determinazione del valore delle aree fabbricabili nel territorio comunale ai fini dell'applicazione dell'I.C.I.

ESTRATTO DELIBERA

1. di approvare come segue i CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI DEL TERRITORIO COMUNALE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELL'I.C.I.

PREMESSA:

Ai fini dell'assolvimento dell'imposta comunale sugli immobili è rilevante, oltre al possesso di fabbricati e di terreni agricoli anche il possesso di aree fabbricabili.

Il legislatore ha inteso definire l'area fabbricabile all'art. 2 del D.Lgs. 504/92 come *“l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali e attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione secondo i criteri previsti agli effetti delle indennità di espropriazione per pubblica utilità”*.

Al concetto di edificabilità desunta dalla legislazione urbanistica, che si traduce nel qualificare edificabile un'area definita come tale dal Piano Regolatore Generale Comunale, si aggiunge il concetto di edificabilità "di fatto" che deriva dalla normativa in materia di espropriazione per pubblica utilità. In riferimento a tale ultimo aspetto si ritiene non debbano considerarsi edificabili le aree passibili di espropriazione in quanto destinate a *verde pubblico o alla realizzazione di strade*, mentre si ritiene siano edificabili le aree destinate all'espropriazione per la realizzazione di strutture pubbliche o di edilizia residenziale.

Per procedere all'individuazione della edificabilità o meno delle aree è necessario l'utilizzo delle mappe catastali che identificano le singole particelle fondiari e delle cartografie del Piano Regolatore Comunale che individuano la destinazione d'uso e quindi l'edificabilità o meno delle particelle stesse.

La problematica, più attinente alla materia tributaria, si pone in evidenza allorquando, censite le aree, diviene necessario attribuire alle stesse il valore di mercato ai fini della quantificazione del tributo.

Mentre per i fabbricati ed i terreni agricoli la base imponibile deriva dal mero calcolo matematico sulla rendita catastale e/o reddito dominicale, e quindi in base a dati certi, per le aree edificabili invece, ai sensi dell'art. 5 comma 5 del D.Lgs. 504/92 il valore di riferimento è quello "venale in comune commercio" al 1^a gennaio dell'anno di imposizione avendo riguardo:

- alla zona territoriale di ubicazione;
- all'indice di edificabilità;
- alla destinazione d'uso consentita;
- agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione;
- ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi caratteristiche analoghe.

Alla luce di quanto sopra, risulta opportuno che l'amministrazione si doti di uno strumento per determinare autonomamente il valore delle aree edificabili tenendo in considerazione i parametri sopra esposti.

1.) INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE OMOGENEE

Il territorio comunale, è diviso in tre zone:

ZONA n. 1: comprendente il centro abitato di **LEVICO**

ZONA n. 2: comprendente la frazione di **SELVA**

ZONA n. 3: comprendente le frazioni di **BARCO, S. GIULIANA, CAMPIELLO, QUAERE, VEZZENA e VETRIOLO**

2.) INDIVIDUAZIONE DEI VALORI

Considerato che il valore medio delle aree fabbricabili a destinazione residenziale varia a seconda delle zone come sopra individuate, viene stabilita la seguente proporzione di valori: il 100% per la zona n. 1, l'85% per la zona n. 2 ed il 60% per la zona n. 3.

La griglia dei valori, proposti periodicamente dalla Giunta comunale, dovrà avere come riferimento i valori di mercato.

Al fine di evitare un'eccessiva penalizzazione per limitare il contenzioso sarà cura dell'amministrazione applicare dei coefficienti riduttivi sui valori di mercato.

3.) INDIVIDUAZIONE DEI COEFFICIENTI DI INCIDENZA SULLA BASE DEGLI INDICI DI EDIFICABILITA'

La potenzialità edificatoria costituisce altro importante elemento che concorre alla valutazione del prezzo di mercato delle aree fabbricabili. Si è pertanto ritenuto di rimodulare i valori base mediante l'applicazione di appositi indici ricavati, per ciascuna area, con riferimento agli indici di edificabilità previsti dal vigente PRG.

INDICE DI FABBRICABILITA'	(mc./mq.)	COEFFICIENTI DA APPLICARE AL VALORE
< 1	mc/mq	0,5
$\geq 1 \leq 1,5$	mc/mq	0,8
$> 1,5 \leq 2$	mc/mq	1
> 2	mc/mq	1,2

4.) INDIVIDUAZIONE DEI COEFFICIENTI DI INCIDENZA IN RELAZIONE ALL'INTERVENUTA APPROVAZIONE O MENO DEI PIANI ATTUATIVI DI GRADO SUBORDINATO AL P.R.G.

PIANO	STATO	COEFFICIENTI DA APPLICARE AL VALORE
Piano di lottizzazione	Attuato	1
Piano di lottizzazione	Non attuato	0,20
Piano di zona	Attuato	1
Piano di zona	Non attuato	0,20
Piano per insediamenti produttivi	Attuato	1
Piano per insediamenti produttivi	Non attuato	0,20

5.) PERTINENZE

1. Si considera **esente ICI** la superficie edificabile (*qualora la stessa non risulti accatastata unitamente al fabbricato come pertinenza*) compresa nei 5 (cinque) metri lineari dal perimetro dell'abitazione, in quanto considerata superficie inutilizzabile a qualsiasi fine edificatorio.
2. I metri quadri che eccedono l'area considerata pertinenza (*calcolata in base ai criteri di cui al punto precedente*) costituiscono superficie imponibile ai fini del calcolo dell'ICI. Saranno applicate, qualora ne sussistono le condizioni, le riduzioni ed esenzioni previste nel successivo punto 7).

6.) AREE DESTINATE ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE

Per le aree ricadenti in tali zone il valore viene così definito:

Zone ricettive alberghiere, zone per attività produttive, e zone commerciali

ZONA EDIFICABILE	LOTTO	Coefficiente da applicare al Valore
ZONA RICETTIVA ALBERGHIERA	< 2500	0,5

ZONA RICETTIVA ALBERGHIERA	≥ 2500	1
ZONA COMMERCIALE E PER ATTIVITA PRODUTTIVE	< 1000	0,5
ZONA COMMERCIALE E PER ATTIVITA PRODUTTIVE	≥ 1000	1

Sono considerate imponibili solo le aree che non fanno parte di complessi industriali, artigianali, commerciali, alberghieri posto che tali aree non sono state tenute in considerazione nella determinazione del valore contabile (in assenza di rendita catastale).

7.) RIDUZIONI ed ESENZIONI aree residenziali

- ⇒ Per le aree sulle quali l'edificazione a nuovo è possibile esclusivamente mediante accorpamento con aree di proprietari diversi, i valori sopra indicati sono ridotti del **50%**.
- ⇒ Per le aree non aventi la metratura del lotto minimo (400 mq.) e dove non sia possibile accorpare terreni confinanti , i valori sono ridotti dell'**80%**.
- ⇒ Per le aree che pur avendo metratura superiore al lotto minimo (400 mq) ma NON consente la realizzazione di una unità abitativa , i valori sono ridotti dell'**80%**.

Per le aree destinate ad attrezzature e servizi o a verde pubblico si procede all'esenzione dal tributo ICI.

8.) DISPOSIZIONI DIVERSE

In presenza di più pp.ff. costituenti un lotto omogeneo e di un unico proprietario (persona fisica, società o altro) non verrà applicato alcun coefficiente di riduzione.

Eventuali casi particolari ed aree site in zone non citate, saranno soggetti ad apposito specifica valutazione in riferimento sia all'effettiva potenzialità edificatoria che alle vigenti norme di attuazione del PRG del Comune di Levico Terme.

Valori diversi potranno infine essere accettati sulla base di elementi nuovi, diversi o non presi in considerazione dal Comune , ovvero se comprovati da perizia redatta da tecnico abilitato.

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA I.C.I.

TITOLO 1[^] Disposizioni generali

ART. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il Presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) nel Comune di Levico Terme, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 52 e 59 del D. Lgs. n. 446/97 e da ogni altra disposizione normativa.
2. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi in materia imposta I.C.I.

ART. 2

Determinazione delle aliquote e delle detrazioni d'imposta

Le aliquote e le detrazioni d'imposta sono approvate dal Consiglio Comunale, su proposta della Giunta Comunale, ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento.

ART. 3

Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

1. Allo scopo di ridurre l'insorgenza di contenzioso e fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello in comune commercio come stabilito dall'art. 5 - comma 5 - del D.Lgs. n.504/92, il Consiglio comunale, su proposta della Giunta comunale, determina periodicamente e per zone omogenee i valori venali di riferimento delle aree fabbricabili, sulla base di criteri approvati dal Consiglio comunale.
2. Il valore viene determinato avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi caratteristiche analoghe.
3. Detti valori hanno effetto a decorrere dall'anno di imposta successivo all'adozione del provvedimento stesso e, qualora non si deliberi diversamente, valgono anche per gli anni successivi.
4. Non si fa luogo ad accertamento qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato.

TITOLO 2^ Agevolazioni ed esenzioni

ART. 4

Aree fabbricabili utilizzate per attività agro-silvo-pastorale

1. Sono considerati terreni agricoli e quindi esenti dall'imposta ai sensi della lettera h) dell'art. 7 del D.Lgs.30.12.1992 n. 504 (terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della Legge 984/77 e L.P. n.15/93), le aree fabbricabili possedute e condotte da coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, se si verificano le seguenti due condizioni:
 - a) sui terreni persiste l'utilizzazione agro silvo pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali;
 - b) il possessore deve essere coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale, iscritto negli appositi elenchi previsti dall'art. 11 della Legge 9 gennaio 1963 n.9, ex SCAU ora INPS – Sezione previdenza agricola – con obbligo di assicurazioni per invalidità, vecchiaia e malattia;
2. L'esenzione decade con il cessare di una qualsiasi delle condizioni sopra richiamate.

ART. 5

Abitazione principale

1. Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto, persona fisica residente nel Comune, dimora abitualmente. E' considerata abitazione principale:
 - a) abitazione posseduta a titolo di proprietà o altro diritto reale dal soggetto passivo;
 - b) alloggio regolarmente assegnato a soci di cooperative edilizie, ovvero alloggio utilizzato dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;
 - c) alloggio regolarmente assegnato dall'ITEA con patto di futura vendita;
 - d) abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari, parenti entro il primo grado in linea retta, purchè il familiare vi dimori abitualmente e ciò sia comprovato da residenza anagrafica;

- e) abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
2. Sono considerate comunque parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, ancorchè iscritte distintamente in catasto.
3. A tal fine sono considerate pertinenze le unità immobiliari quali ad esempio garages, box, posti auto, soffitte, cantine, magazzini o locali di deposito classificati o classificabili in categorie catastali C/2, C/6, C/7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale, anche non appartenenti allo stesso fabbricato, purchè non locate. Il beneficio è esteso ad un'unica unità immobiliare di pertinenza anche se in presenza di contitolarità dell'immobile adibito ad abitazione principale.

ART. 6

Fatiscenza di fabbricato

1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
2. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.
3. L'inabitabilità o inagibilità degli immobili può essere dichiarata se viene accertata la presenza di :
 - a) gravi carenze statiche ove si accerti la presenza di lesioni delle strutture verticali (pilastri o murature perimetrali) e/o orizzontali (solai) ovvero delle scale o del tetto, con pericolo potenziale di crollo dell'edificio o di parte di esso anche per cause esterne concomitanti;
 - b) gravi carenze igienico sanitarie: tale requisito non ricorre se per l'eliminazione delle carenze igienico sanitarie comunque rilevabili è sufficiente un intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria, così come stabilito dalla normativa vigente in materia urbanistico-edilizia.
4. L'inagibilità o inabitabilità è accertata:
 - a) mediante perizia tecnica da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, con spese a carico del proprietario;
 - b) da parte del contribuente mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi della Legge 4.1.1968 n.15 come modificata dall'art. 3 della Legge 15.5.1997 n. 127, ove risulti che l'immobile:
 - è in stato di inabitabilità e/o inagibilità,
 - non è di fatto utilizzato.
5. La riduzione dell'imposta nella misura del 50% si applica dalla data del rilascio della certificazione da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva di cui sopra.
6. In ogni caso il richiedente deve comunicare al Comune, con i termini e le modalità di cui al successivo art. 8, la cessata situazione di inagibilità o inabitabilità.
7. Il Comune si riserva comunque la possibilità di verificare la dichiarazione presentata dal contribuente ai sensi del precedente comma 4 - lett. b) mediante l'Ufficio Tecnico Comunale, ovvero mediante tecnici liberi professionisti all'uopo incaricati.
8. Le condizioni di inagibilità o inabitabilità di cui al presente articolo cessano comunque dalla data dell'inizio dei lavori di risanamento edilizio.

9. Qualora risultino inagibili o inabitabili delle singole unità immobiliari di uno stesso edificio - come individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento, anche con diversa destinazione d'uso - le riduzioni d'imposta dovranno essere applicate a queste unità e non all'intero edificio.

ART. 7

Altre agevolazioni

Vengono stabilite le seguenti ulteriori agevolazioni:

- a) In favore dei soggetti passivi che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico, architettonico localizzati nei centri storici, si determina una detrazione fino alla concorrenza dell'imposta dovuta. Tale agevolazione è applicata, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di anni tre dall'inizio dei lavori. (*art. 1 comma 5 Legge 27.12.1997 n. 449*)
- b) in favore dei soggetti passivi in situazione di particolare disagio economico-sociale e per la sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale, si determina una detrazione fino alla concorrenza dell'imposta dovuta. Al fine di poter beneficiare della detrazione di cui sopra il contribuente dovrà presentare richiesta – da sottoporre all'esame della 1^a Commissione consiliare - entro il mese di gennaio di ogni anno nella quale il contribuente dichiara gli elementi utili per la valutazione delle condizioni economiche (nucleo familiare, reddito, patrimonio) (*art. 8 –comma 3 d,Legge 30.12.1992 n. 504 così come modificato dall'art. 3 della Legge 9.5.1997 n.122*)

TITOLO 3^a Denunce, accertamento, controlli

ART. 8

Denunce e comunicazioni

- 1. Allo scopo di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti si dispone la soppressione dell'obbligo di presentazione di denuncia di variazione. Resta comunque l'obbligo di cui al comma 2.
- 2. Il contribuente è obbligato a comunicare al Comune ogni acquisto, cessazione o modificazione di soggettività passiva, con la sola indicazione dell'unità immobiliare interessata, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi in forma cartacea relativa all'anno in cui le modificazioni si sono verificate. La comunicazione può essere presentata direttamente, a mezzo raccomandata o altre modalità consentite dalle norme vigenti.
- 3. La comunicazione può essere congiunta per tutti i contitolari dell'immobile e deve essere effettuata sulla base di appositi modelli predisposti dal Comune.
- 4. L'omissione della comunicazione è punita con una sanzione di €. 103,00 per ciascuna unità immobiliare da notificare con provvedimento entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno in cui la comunicazione doveva essere presentata.

ART. 9

Modalità di versamento

- 1. L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo; si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati da un contitolare, nudo proprietario o titolare di un diritto reale di godimento, anche per conto degli altri purchè , l'imposta sia stata completamente assolta per l'anno di riferimento, sia individuato da parte del soggetto passivo, anche su istanza del Comune, l'immobile a cui i versamenti si riferiscono e siano precisati i nominativi dei

soggetti passivi. In tal caso i diritti di regresso del soggetto che ha versato rimangono impregiudicati nei confronti degli altri soggetti passivi.

2. I versamenti d'imposta sono effettuati di norma tramite conto corrente postale intestato alla tesoreria del Comune, ovvero direttamente presso la tesoreria medesima, nonché tramite sistema bancario.
3. Ai sensi dell'art. 17, comma 88, della L. 127/1997, i versamenti d'imposta non devono essere eseguiti quando l'importo complessivo annuo risulta inferiore o uguale ad € 20.

ART. 10

Differimento dei termini per i versamenti

1. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere differiti nel caso di calamità naturali o gravi situazioni particolari.
2. Nel caso di decesso del soggetto passivo, gli eredi possono provvedere al pagamento entro 6 (sei) mesi dalla rata in scadenza.

ART. 11

Accertamenti

1. Ai sensi dell'art. 59 – comma 1 – lett. l) punto 1 e comma 3, del D.Lgs. 447/97, sono eliminate le operazioni di controllo formale sui dati ed elementi dichiarati.
2. Per i fabbricati non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, il cui valore è determinato con riferimento alla rendita di fabbricati simili già iscritti in catasto, il Comune provvede, sulla base della rendita attribuita, al recupero dell'imposta dovuta, maggiorata degli interessi di legge, senza applicazione di sanzioni. Qualora la rendita attribuita superi di oltre il 30 per cento quella dichiarata, la maggiore imposta dovuta è maggiorata del 20 per cento.
3. Il termine per la notifica di avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento, è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione.
4. L'avviso di accertamento può essere notificato a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
5. Si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione, previsto dal D.Lgs. 19.6.1997 n. 218.

ART. 12

Attività di controllo

1. La Giunta comunale, perseguendo obiettivi di equità fiscale, fissa periodicamente gli indirizzi per le azioni di controllo, sulla base delle potenzialità della struttura organizzativa, sulle risultanze dell'applicazione di indicatori di evasione/elusione per le diverse tipologie di immobili, con individuazione di gruppi o categorie di contribuenti, in relazione alle basi imponibili.
2. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, del D.Lgs. 446/97, una quota parte delle somme derivanti dall'attività di controllo, è destinata al potenziamento dell'Ufficio Ragioneria-Tributi.

ART. 13

Rimborsi

1. Il contribuente può chiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento; il Comune procede entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta la decisione definitiva.

2. Ai fini dell'accertamento è facoltà del Comune richiedere copia dei bollettini di versamento o altra documentazione ritenuta necessaria.
3. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura di legge, dalla data dell'istanza di restituzione. Qualora venga accertato d'ufficio il diritto al rimborso, si provvederà alla restituzione della sola maggiore imposta pagata.
4. E' comunque riconosciuto il diritto al rimborso, anche oltre il citato termine triennale e fino a prescrizione decennale, nel caso in cui l'imposta sia erroneamente stata versata per immobili ubicati in Comune diverso; devono in tal caso essere possibili le azioni di accertamento e recupero da parte del Comune soggetto attivo del tributo.

ART. 14

Rimborsi per dichiarata inedificabilità di aree

1. Ai sensi dell'art. 59 – comma 1 – lett. f) del D.Lgs. 15.12.1997 n.446 è possibile richiedere ed ottenere il rimborso dell'imposta pagata per quelle aree che successivamente ai versamenti effettuati siano divenute inedificabili.
2. In particolare, la dichiarazione di inedificabilità delle aree deve conseguire da atti amministrativi adottati da questo Comune, quali varianti apportate agli strumenti urbanistici generali ed attuativi nonché da vincoli istituiti ai sensi delle vigenti leggi che impongano l'inedificabilità dei terreni per i quali è stata corrisposta l'imposta.
3. Il rimborso spetta per 5 (cinque) anni ad esclusione delle aree soggette a vincolo espropriativo per le quali il termine è decennale. Il termine è comprensivo dell'anno in cui la variante urbanistica viene adottata con deliberazione dell'organo competente.
4. La domanda di rimborso deve avvenire entro il termine di tre anni dalla data di approvazione definitiva dello strumento urbanistico da parte della Giunta Provinciale.
5. Condizione indispensabile affinché si abbia diritto al rimborso di imposta è che:
 - le aree non siano state o siano oggetto di interventi edili ;
 - non risultino in atto azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione dello strumento urbanistico generale e delle relative varianti.
6. La procedura di rimborso si attiva sulla base di specifica, motivata richiesta da parte del contribuente interessato, il quale deve accettare le condizioni sopra richiamate, secondo le modalità e quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504.
7. Le somme dovute a titolo di rimborso sono maggiorate degli interessi nella misura legale.

ART. 15

Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, di diniego di rimborso, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria competente per territorio entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, secondo le disposizioni del D.Lgs. 31.12.1992 n. 546.

TITOLO 4^ Disposizioni finali

ART. 16

Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 31.12.1992 n. 504 e successive modificazioni, e ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.
2. Per la disciplina delle agevolazioni di cui al precedente art. 7 – lett.b) si procederà con apposita deliberazione da parte del consiglio comunale.

ART. 17

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1.1.2003